



**COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO
(TE)**

**REGOLAMENTO
PER LA
CELEBRAZIONE
DEI
MATRIMONI
CIVILI**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n° 66 del 23/5/2012

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Articolo 2 – Funzioni

Articolo 3 – Modalità di celebrazione

Articolo 4 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Articolo 5 – Matrimonio su delega

Articolo 6 – Luogo della celebrazione ed utilizzo delle sale comunali

Articolo 7 – Matrimonio celebrato da cittadino delegato

Articolo 8 – Calendario e orari di celebrazione

Articolo 9 – Modalità di richiesta del servizio

Articolo 10 – Organizzazione del servizio

Articolo 11 – Onerosità del servizio

Articolo 12 – Allestimento della sala

Articolo 13 – Danni – Responsabilità

Articolo 14 – Disposizioni finali

Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile, così come regolato dalle disposizioni del codice civile dall'art. 106 all'art. 116.
2. La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale garantita.

Art. 2
Funzioni

1. I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco, il quale può delegare le funzioni di ufficiale di stato civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario generale.
2. Possono celebrare i matrimoni civili anche Assessori o Consiglieri comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, appositamente delegati dal Sindaco.

Art. 3
Modalità di celebrazione

1. I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente, alla presenza di **due** testimoni, anche parenti degli sposi, muniti di documento d'identità in corso di validità.
2. Qualora uno dei nubendi sia impossibilitato a recarsi presso la sede municipale per impedimenti fisici o per imminente pericolo di vita, l'ufficiale di stato civile si trasferisce, col segretario, nel luogo dove si trova lo sposo impedito per celebrare il matrimonio. In questo caso è necessaria la presenza di **quattro** testimoni.
Lo stato di impedimento deve essere opportunamente e previamente documentato all'ufficiale di stato civile con congruo anticipo.

Art. 4
Matrimonio con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, questi dovranno dimostrare all'ufficiale dello stato civile, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. In caso contrario dovranno avvalersi di un interprete, come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.
2. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale dello stato civile con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la celebrazione del matrimonio, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta e prestando apposito giuramento.

Art. 5
Matrimonio su delega

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di un ufficiale di stato civile di altro comune, gli sposi dovranno produrre, oltre a quanto previsto dai precedenti articoli anche la delega del Comune di residenza.

Art. 6
Luogo della celebrazione ed utilizzo delle sale comunali

1. La “casa comunale” per la celebrazione dei matrimoni civili, prevista dall’art. 106 del Codice civile è individuata nei locali adibiti a sala della Giunta.
2. Su richiesta degli interessati, il matrimonio può essere celebrato anche nella sala Consiliare o in altri luoghi idonei, presso strutture di proprietà comunale o delle quali il Comune detiene, a vario titolo, la disponibilità, individuati con apposito atto di Giunta Comunale.
3. La prenotazione della sala o degli altri luoghi adibiti alla celebrazione, dovrà essere effettuata, almeno 30 giorni prima del rito, contestualmente alla richiesta di celebrazione come precisato nel successivo art 9 del presente regolamento, specificando indicativamente il numero previsto delle persone che parteciperanno alla celebrazione.

Art. 7
Matrimonio celebrato da cittadino delegato

1. Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio a cittadino italiano avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale, come previsto dall’art. 1 del D.P.r. 396/2000, gli stessi dovranno presentare domanda, su apposita modulistica fornita dall’ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco con anticipo di almeno 30 giorni.
2. Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente potranno essere dichiarati dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
3. Il Sindaco, ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile, per la celebrazione dell’evento specifico, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.
4. I matrimoni di cui presente articolo saranno celebrati esclusivamente nella casa comunale.

Art. 8
Calendari e orari di celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati tutti i giorni della settimana, in via ordinaria, nel giorno indicato dalle parti, all'interno dell'orario di servizio dell'ufficio di stato civile in vigore al momento.
2. Al di fuori dell'orario d'ufficio i matrimoni possono essere celebrati il sabato e la domenica dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 18,30 (DA MAGGIO A SETTEMBRE COMPRESI) e dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16,00 alle 17,00 (DA OTTOBRE AD APRILE COMPRESI).
3. Le celebrazioni dei matrimoni sono comunque sospese in occasione delle seguenti festività:
 - 1° gennaio;
 - Pasqua e lunedì dell'Angelo;
 - 15 agosto;
 - 26 agosto;
 - 1° novembre;
 - 25 e- 26 dicembre.e il 24 e il 31 dicembre al di fuori dell'orario di apertura dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 9
Modalità per la richiesta del servizio

1. La celebrazione del matrimonio civile si richiede compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi ed indirizzata al Sindaco, secondo il modello all'uopo predisposto dall'ufficio di Stato Civile.
2. L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, la data, l'ora del matrimonio, la scelta del regime patrimoniale e le generalità dei testimoni.
3. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni come previsto dall'art. 50 e seguenti del D.P.R. n. 396 del 03.11.2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi di legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decadrà automaticamente.
4. In caso di variazione dei testimoni o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi dovranno informarne l'ufficiale dello stato civile entro le ore 12 del giorno precedente il matrimonio.

Art. 10
Organizzazione del servizio ed onerosità

1. L'Ufficio comunale competente per la celebrazione della cerimonia è l'Ufficio di Stato civile.
2. Oltre i compiti istituzionali, regolati dalle disposizioni di legge, sono resi di norma dal Comune i seguenti servizi:
 - a. Disponibilità del luogo della cerimonia per il tempo necessario al rito e per l'accoglienza dei soggetti invitati o incaricati dagli sposi a rendere particolari servizi: fotografi, cineoperatori, musicisti, addetti agli addobbi della sala fioristi, ecc;
 - b. Servizio atto a garantire l'accesso regolare degli sposi, degli invitati e degli incaricati di cui sopra e la loro uscita a celebrazione avvenuta;
 - c. Servizio di sorveglianza e direzione per l'eventuale spostamento di arredi, collocazione i opera di fiori, piante o di altri addobbi nella sala;
3. Per l'attività di assistenza durante la celebrazione del matrimonio e per gli ulteriori servizi proposti dal Comune come elencati al precedente punto due, l'Ufficiale di Stato Civile si avvale della collaborazione del personale appartenente ai diversi servizi del comune che, su richiesta del responsabile dell'ufficio di Stato civile, dovrà prontamente essere messo a disposizione dal responsabile competente.

Art. 11

Onerosità del servizio

- 2) I servizi comunali strettamente necessari per la celebrazione dei matrimoni civili sono resi gratuitamente nei casi in cui il matrimonio venga celebrato nella Sala Giunta e all'interno dell'orario di servizio dell'ufficio di stato civile.
- 3) La celebrazione dei matrimoni, in spazi ed orari diversi da quelli di cui al precedente comma 1 e individuati ai sensi dell'art. 6 comma 2, è subordinata al pagamento di un'apposita tariffa determinata dalla Giunta Comunale in relazione alle spese di gestione del servizio richiesto.
- 4) L'importo eventualmente dovuto deve essere versato prima della celebrazione mediante versamento effettuato su conto corrente postale o bancario e la ricevuta consegnata in copia all'Ufficiale di stato civile entro lo stesso termine.
- 5) Se i servizi richiesti non sono prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al comune, si provvede alla restituzione totale o parziale, in relazione ai servizi non prestati, delle somme corrisposte.
- 6) Nessun rimborso è dovuto se la mancata prestazione dei servizi richiesti è imputabile alle parti richiedenti.
- 7) Le tariffe di cui al comma 2 sono determinate ed aggiornate periodicamente dalla Giunta comunale assumendo come parametri :
 - a. il costo del personale necessario per espletare il servizio;
 - b. il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio: spese gestionali, riscaldamento, illuminazione, pulizia della sala, ecc.

Art. 12
Allestimento della sala

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, allestire la sala con addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente rimossi.
2. La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione ed in caso di contravvenzione del divieto, ne rispondono a norma del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana.
3. E' vietato gettare riso, confetti, ecc. nella sala e nelle relative pertinenze. I nubenti sono tenuti ad informarne gli invitati alla cerimonia.
4. *Gli arredi della sala consiliare non possono essere spostati, ad esclusione delle sedie.*

Art. 13
Danni – Responsabilità

1. Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi sarà addebitato al soggetto richiedente, salvo identificazione del diretto responsabile.

Art. 14
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente e in particolare a:

- Codice civile e Circolari ministeriali;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- Statuto comunale.